

COMUNE FIUMICINO

Il SUAP - agricoltura: descrizione e funzionamento

Indice

1. Descrizione del SUAP- Agricoltura
 2. L'inizio attività
 - 2.1 Descrizione
 - 2.2 Procedure dichiarative
 - 2.2.1 La SCIA
 - 2.2.2 La Notifica Sanitaria
 - 2.2.3 la Comunicazione
 - 2.3 Esame preliminare progetto
 - 2.4 Procedimento unico
 3. Il Piano di utilizzazione aziendale (PUA)
 4. La Commissione agraria
 5. L'Autorizzazione unica ambientale
- Allegato 1-Glossario

1. Descrizione SUAP-Agricoltura

Cos'è il SUAP-Agricoltura

Il SUAP- agricoltura è inteso quale articolazione amministrativa tematica dello Sportello Unico delle Attività Produttive dedicata al comparto agricolo.

Il SUAP-agricoltura, collocato all'interno del SUAP, è incardinato presso l'Area Sviluppo Economico dell'amministrazione comunale e aderisce al Sistema autorizzativo dell'agricoltura di cui all' art.8 (Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura) della LR 1/2020 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione), sulla base della Delibera di Giunta Comunale n.15 del 10/02/2022.

Il glossario

In calce al presente documento è riportato l'**Allegato 1- "Glossario"** contenente le varie definizioni inerenti al SUAP-Agricoltura

Quali sono le competenze del SUAP-Agricoltura

Il SUAP-Agricoltura esercita le proprie competenze in materia di inizio attività, di Piano di utilizzazione aziendale (PUA), di Commissione Agraria e di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) così come individuati nel presente documento.

Quali sono le attività interessate

Il SUAP-agricoltura è dedicato alle Attività rurali aziendali, così come classificate all'art. 2 della L.R. 14/2006, queste sono distinte in:

- a. **Attività agricole tradizionali** quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l'itticoltura e la silvicoltura come specificato all'articolo 2135 del c.c. e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57" e successive modifiche, eseguite anche con le moderne tecniche disponibili;
- b. **Attività multifunzionali** individuate nelle attività connesse con le attività agricole tradizionali come specificato dall'articolo 2135 del c.c. e dal d.lgs. 228/2001; sono ricomprese nelle attività multifunzionali le **attività multifunzionali produttive** quali la conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione previste all'articolo 2135 del codice civile e i **servizi multifunzionali** individuati quali fornitura di beni e servizi così come previsto all'articolo 2135 del codice civile; sono compresi nei servizi multifunzionali le **attività agrituristiche** così come previste e disciplinate dalla LR 14/2006 e dal R.R 8/2021, le **attività di fattoria didattica** così come previste e disciplinate dalla LR 14/2006 e dalla DGR 62/ nonché le attività di **agricoltura sociale** così come previste e disciplinate dalla LR 14/2006 e dalla L. 141/2015;
- c. **Attività agricole aziendali** quale insieme delle attività agricole tradizionali e delle attività multifunzionali, anche integrate tra loro;
- d. **Attività multimpreditoriali** di cui all' art 3 della L.R. 14/2006 e degli articoli 54 e 57 bis della L.R. 38/99 nonché dal RR 1/2018. Le attività multimpreditoriali, sulla base di quanto previsto al comma 4

dell'art.3 della LR 14/2006, sono esercitate nel rispetto delle disposizioni statali e regionali di riferimento;

- e. **Attività di diversificazione agricola** quale insieme delle attività multifunzionali e delle attività multimprenditoriali anche integrate tra loro.
- f. **Attività agricole tipiche** quale insieme delle attività agricole tradizionali e delle attività multifunzionali produttive anche integrate tra loro.

Si intendono attività rurali aziendali anche quelle ricomprese nelle:

- a) **Attività di enoturismo e attività di oleoturismo** così come individuate e disciplinate dalla LR 14/2023 e dal Regolamento regionale 20 giugno 2024 n. 5;
- b) **Attività di turismo equestre, gestione di centri ippici e interventi assistiti con gli equidi** così come individuate e disciplinate dalla LR 21/2023;
- c) **Attività di produzione di birre artigianali** così come individuate e disciplinate dalla LR 20/2020.

Chi esercita le attività rurali aziendali

Le attività agricole aziendali sono esercitate dall'impresa agricola

Impresa agricola è l'impresa riconducibile all'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice civile. Si definisce **professionale**, quando condotta da un imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) come definito all'articolo 1 del d.lgs. 99/2004 o da un coltivatore diretto (C.D.), come definito dagli articoli 1 e 2 della L. 1047/1957. L'impresa agricola può essere organizzata in forma sia di ditta individuale, sia di società di persone o capitali. Sono considerate quali imprese agricole, le associazioni tra più imprese comunque denominate, costituite sulla base delle normative vigenti in materia anche per il perseguimento delle finalità previste al comma 1 dell'art. art.57 della LR 38/99. È denominato **Soggetto agricolo**, nell'ambito del regime di connessione per lo svolgimento di attività multimprenditoriali di cui all' art.54 della L.R. 38/99 e agli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2006, l'impresa agricola di cui al comma 1 dell'art. 57 L.R. n. 38/1999.

Le attività multimprenditoriali sono esercitate dal **soggetto connesso**

Soggetto connesso: è così denominato, nell'ambito del regime di connessione per lo svolgimento di attività multimprenditoriali l'imprenditore, o comunque il soggetto giuridico non agricolo di cui al comma 2 dell'art. 57 bis L.R. n. 38/1999 che esercita attività multimprenditoriali.

Quali sono le principali disposizioni di riferimento

Le principali disposizioni inerenti alla funzionalità del SUAP-agricoltura sono così individuate:

- **Art. 8 della LR n. 1 del 27 febbraio 2020** (*Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione*)
- **Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160** (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112*)
- **Delibera di Giunta Comunale n.15 del 10/02/2022**
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*)
- **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380** (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*)
- **Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999** (*Norme sul governo del territorio*)
- **Legge Regionale n. 14 del 2 novembre 2006** (*Norme in materia di diversificazione delle attività agricole*).

2. L' Inizio attività

2.1 Descrizione

Cos'è l'inizio attività e quali sono le procedure

L'inizio attività è individuato quale attivazione o variazione di una attività rurale aziendale all' interno di una azienda agricola ad opera di una impresa agricola o, nei casi di attività multimprenditoriali di una impresa diversa da quella agricola, denominata soggetto connesso, effettuata con le procedure e le modalità previste all' art. 8 della L.R. 1/2020.

In riferimento alle procedure di inizio attività delle attività rurali aziendali l'art. 8 della L.R. 1/2020 individua le amministrazioni competenti, la natura dichiarativa o autorizzativa e le modalità di attuazione delle medesime procedure.

Le procedure dichiarative di competenza del SUAP-agricoltura individuate al comma 17 dell'art. 8 della LR 1/2020 sono le seguenti:

- a) **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** di cui all'articolo 19 e 19 bis della L. 241/1990 e DPR 160/2010;
- b) **Notifica sanitaria** di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari;
- c) **Comunicazione** di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*) e successive modifiche.

La procedura autorizzativa di competenza del SUAP-agricoltura è costituita dal **Procedimento unico** di cui agli articoli 7 ed 8 del Capo IV del DPR 160/2010 così come individuato dai commi da 10 a 14 dell'art.8 della LR 1/2020.

Quale è il rapporto con l'edilizia (SUE)

In armonia con il principio di non aggravio del procedimento amministrativo come sancito dal comma 3 bis dell'art.8 della LR 1/2020 e con la natura e funzione del procedimento unico, gli interventi di natura edilizia necessari allo svolgimento delle attività, ovvero l'attivazione o modifica delle attività stesse, comunque tali da richiedere il rilascio di un atto amministrativo di inizio attività, nonché gli interventi edilizi ricadenti nell'attivazione di un permesso di costruire (PDC) di cui al 380/2001, non vengono assentiti tramite titoli amministrativi di natura edilizia bensì mediante procedimento unico rilasciato anche in sostituzione del PDC. È sempre approvato all'interno di un procedimento unico il Piano di utilizzazione aziendale (PUA).

La realizzazione di interventi edilizi mediante applicazione delle procedure dichiarative previste al DPR 380/2001 (CILA-SCIA) presso lo Sportello unico dell'edilizia (SUE) è possibile purché gli interventi edilizi da realizzare da parte di imprese agricole e/o soggetto connesso riguardino interventi sul patrimonio immobiliare esistente che non producano effetti sul regime delle attività.

Attivazione delle procedure

Le procedure di inizio attività si riferiscono ad una o più attività esercitate dall'impresa agricola o dal soggetto connesso. Un'impresa agricola può avviare anche più attività mediante varie e diverse procedure di inizio attività.

L'attivazione delle procedure di cui al presente articolo deve essere effettuata nel rispetto del principio di non aggravio del procedimento amministrativo come sancito dal comma 3 bis dell'art.8 della LR 1/2020 ovvero non si può utilizzare più di una procedura di inizio attività qualora vi sia la possibilità di utilizzare una sola procedura.

Sulla base di quanto previsto dal comma 20 dell'art.8 della LR 1/2020 le procedure dichiarative di Inizio attività di competenza del SUAP-Agricoltura, possono essere presentate solo quando non vi sia la necessità di acquisizione di ulteriori atti amministrativi, pareri, nulla osta, ecc. ad eccezione della **SCIA condizionata**, ex art. 19-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990, come richiamata dal comma 23 dell'art. 8 della L.R. n.1/2020, che comunque ne prevede l'utilizzo solo qualora **non** siano presenti interventi infrastrutturali e/o edilizi o anche qualora **non** sia prevista la sola rifunzionalizzazione degli edifici, o ancora, sia prevista l'approvazione di un PUA o ricorra il caso di un cambio di destinazione d'uso di cui all' art.23ter del DPR 380/2001.

In riferimento al procedimento unico si evidenzia, anche sulla base di quanto previsto per le procedure dichiarative, come lo stesso si configuri quale unica procedura amministrativa di competenza del SUAP-agricoltura attivabile e idonea alla simultanea autorizzazione delle attività e degli interventi in ambito rurale, anche qualora questi ricomprendano operazioni di natura edilizia ed infrastrutturale, nonché, nei casi previsti dalla norma, degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in luogo del permesso di costruire ex art.10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Il procedimento unico è altresì l'unica procedura di autorizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione previsti dalla LR 38/99 e dalla LR 14/2006 e dei cambi di destinazione d'uso di cui all' art.23 ter del DPR 380/2001, nonché degli interventi soggetti all'attivazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA).

Le variazioni delle attività

Per le variazioni di attività da riferirsi alle attività rurali aziendali già in possesso di un inizio attività si deve far riferimento a quanto stabilito dal comma 19 dell'art. 8 della L.R. 1/2020 che testualmente recita: *"....omissis.....per le variazioni tecniche e/o amministrative delle attività esercitate si applicano le disposizioni vigenti relative alla natura delle variazioni previste.....omissis"*.

Le comunicazioni successive all'avvenuto inizio attività

In esito all'accoglimento del procedimento autorizzativo e/o dichiarativo di inizio attività avanzato dall'istante, l'amministrazione procedente invia le pertinenti comunicazioni alle amministrazioni interessate sulla base di quanto espressamente previsto al comma 24 dell'art.8 della LR 1/2020. In ottemperanza a tale disposizione il presente documento individua le specifiche comunicazioni oggetto di invio. Rientrano in tali comunicazioni quelle relative all'invio dati relativi alle attività di diversificazione agricola da inserire nell'Elenco delle attività multifunzionali di cui all' art. 2 quater della LR 14/2006 e dell'Elenco delle attività multimprenditoriali di cui all' art. 57 bis della LR 38/99 gestiti dalla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura; le presenti comunicazioni inerenti gli Elenchi della diversificazione sono effettuate entro 30 giorni dalla conclusione positiva dell'istanza sulla base di quanto previsto all' art. 2 quater della LR 14/2006, dall' art. 12 del R.R. 1/2018 e dall' art. 3 dal R.R. 5/2024.

2.2 Le procedure dichiarative

2.2.1 La SCIA

Cosa è la SCIA

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 19 e 19 bis della l. 241/1990 e DPR 160/2010 è uno strumento dichiarativo per l'inizio attività, anche per variazione così come previsto all' art.8 della LR 1/2020. La SCIA di inizio attività non rientra nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista per la realizzazione degli interventi edilizi agli art.22 e 23 del DPR 380/2001.

Attivazione della SCIA

Ai sensi del comma 17 lettera c) dell'art. 8 della LR 1/2020 la **SCIA** è attivabile nel comparto rurale nei casi di inizio attività delle attività multifunzionali che configurino un servizio al pubblico nonché per l'esercizio delle attività multimprenditoriali qualora non specificamente disciplinate da altre disposizioni statali, quali il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività -SCIA-, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*).

Sulla base di quanto previsto dal comma 20 dell'art.8 della LR 1/2020 la SCIA deve essere presentata solo qualora non sia necessaria l'acquisizione di pareri, nulla-osta, o altri atti amministrativi ad eccezione della **SCIA condizionata** ex art. 19-bis, comma 3, della Legge n. 241/1990, come richiamata dal comma 23 dell'art. 8 della L.R. n.1/2020 che comunque ne prevede l'utilizzo solo nel caso in cui non siano presenti interventi infrastrutturali e/o edilizi o anche qualora non sia prevista la sola rifunzionalizzazione degli edifici ovvero sia prevista l'approvazione di un PUA o ricorra un cambio di destinazione d'uso di cui all' art.23ter del DPR 380/2001.

In caso di **SCIA condizionata** l'acquisizione degli atti amministrativi di natura endoprocedimentale, qualora ne ricorrano la condizione, è effettuata tramite l'indizione di una conferenza di servizi.

L' attivazione della SCIA, ad esclusione della SCIA condizionata, consente l'immediato avvio delle attività, fermo restando la tempistica di 60 giorni inerente alla verifica dell'istanza ad opera dell'amministrazione competente sulla base di quanto espressamente previsto all' art.19 comma 3 della legge 241/90. Nel caso di SCIA condizionata l'avvio delle attività è effettuato all'esito positivo dell'acquisizione degli atti amministrativi di natura endoprocedimentale necessari.

Modalità di presentazione

Le Segnalazioni Certificate di Inizio attività agrituristiche e delle attività multifunzionali vanno presentate esclusivamente utilizzando la modulistica di riferimento presente nell'apposita sezione del sito. Tale modulistica deve essere firmata digitalmente ed inoltrata tramite PEC all'indirizzo:

suap@pec.comune.fiumicino.rm.it

In caso di attività agriturbistica di somministrazione di alimenti si deve allegare alla modulistica prevista, la notifica sanitaria redatta sulla modulistica presente nell'apposita sezione del sito.

Elenco documenti da presentare:

1. Per le attività agrituristiche:
 - MODULO A- DOMANDA
 - MODULO B- SOGGETTI COINVOLTI

- ALLEGATO 1- DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA AGRICOLA
- ALLEGATO 2- RELAZIONE AGRONOMICA

2. Per le altre attività multifunzionali:

- MODULO A- DOMANDA
- MODULO B- SOGGETTI COINVOLTI
- ALLEGATO 1- DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA AGRICOLA
- ALLEGATO 2- RELAZIONE AGRONOMICA

Per le attività agrituristiche e multifunzionali dovrà essere allegata alla domanda l'attestazione del pagamento dei Diritti di istruttoria

Modalità di pagamento

Il pagamento va effettuato tramite il Nodo PagoPA, collegandosi dal sito istituzionale

Comunicazioni successive alla positiva chiusura dell'istanza di SCIA per inizio attività

Entro i successivi 30 giorni dal perfezionamento della SCIA, sulla base di quanto previsto dalla LR 14/2006 e dalla LR 14/2023 saranno inviati, dal SUAP-agricoltura alla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura della Regione Lazio per l'inserimento nelle specifiche sezioni dell'elenco regionale delle attività multifunzionali di cui all' art. 2 quater L.R. 14/2006, i dati relativi alle attività:

- Multifunzionali;
- di Agriturismo;
- di Fattoria didattica;
- di Enoturismo e Oleoturismo;

In caso di attività agrituristiche e di enoturismo e oleoturismo con somministrazione di alimenti il SUAP-agricoltura invia la notifica sanitaria allegata alla SCIA alla ASL competente per territorio.

Riferimenti normativi

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241/90** (Nuove norme sul procedimento amministrativo)
- **Art. 8 della LR n. 1 del 27 febbraio 2020** (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione)
- **Legge Regionale n.14 del 2 novembre 2006** Norme in materia di diversificazione delle attività agricole
- **Regolamento regionale 23 Aprile 2021 n. 8** Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche
- **Deliberazione Giunta Regionale del Lazio 6 Febbraio 2018, n.62** Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. "Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale". Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali Sezione Fattorie Didattiche
- **Legge Regionale 27 ottobre 2023, n. 14** Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche
- **Regolamento regionale 20 giugno 2024, n. 5** Regolamento di attuazione della Legge regionale 27 ottobre 2023 n.14 Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche
- **Legge Regionale 18 Dicembre 2023, n. 21** Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti
- **Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n.506 dell'11 luglio 2008** Tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle Attività Agricola ed Agrituristiche

2.2.2 La Notifica Sanitaria

Cosa è la Notifica sanitaria

La Notifica sanitaria di cui all' art.6 del Regolamento CEn. 852/2004 è uno strumento dichiarativo per l'inizio attività, anche in caso di variazione della stessa, così come previsto all' art.8 della LR 1/2020.

La Notifica sanitaria finalizzata alla registrazione delle imprese agricole - settore primario della produzione è un procedimento amministrativo con cui il responsabile dell'impresa di produzione primaria autocertifica che l'attività viene esercitata nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria per il settore alimentare (*Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004*).

Attivazione della Notifica sanitaria

La Notifica sanitaria è attivata solo quando non vi sia la necessità di acquisizione di pareri, nulla-osta o altri atti amministrativi così come previsto come previsto al comma 20 dell'art.8 della LR 1/2020. La notifica sanitaria si attiva, sulla base di quanto previsto dal comma 20 dell' art.8 della LR 1/2020, nei casi di notifica delle imprese alimentari soggette alla registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 di cui ai moduli adottati con D.D. n.G12877 del 22/09/2017 in materia di igiene dei prodotti destinati all'alimentazione umana che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita nel settore alimentare e per i quali non vige il Regolamento (CE) n.853/2004 e che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere ricondotte alle attività rurali aziendali di:

- a. Produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti, vegetali ed erbe, comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione che, tuttavia, non alteri sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta all'azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni;
- b. Produzione e allevamento degli animali, produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali;
- c. Produzione ed allevamento di lumache in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato;
- d. Produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell'allevamento di produzione, mentre lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall'allevamento, dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non è da considerarsi una produzione primaria;
- e. Produzione e raccolta delle uova nello stabilimento di produzione escluso il confezionamento;
- f. Pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione;
- g. Produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione;
- h. Produzione, allevamento e raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione;
- i. Attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura, mentre tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell'azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria;
- j. Raccolta di funghi, bacche, lumache, ecc., selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione.

Modalità di presentazione

La Notifica sanitaria è redatta secondo l'apposito modulo previsto dalla Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio 15 giugno 2017, n. G08413, dovrà essere inviata al Suap al seguente indirizzo PECsuap@pec.comune.fiumicino.rm.it con allegata la dimostrazione di pagamento relativo ai diritti di istruttoria di competenza ASL di cui al punto successivo.

Quando si presenta

La N.I.A. deve essere presentata in caso di:

- Avvio dell'attività (Riquadro 1 della modulistica)
- Subingresso (Riquadro 2 della modulistica)
- Modifica della tipologia di attività (Riquadro 3 della modulistica)
- Cessazione o sospensione temporanea dell'attività (Riquadro 4 della modulistica)

Elenco documenti da presentare:

- Istanza
- Carta d'identità in corso di validità
- C.C.I.A.A. aggiornata
- Fascicolo Aziendale aggiornato
- Il versamento di euro 20,00 a favore della ASL competente per territorio.

Modalità di pagamento

Il versamento dei diritti di istruttoria per la Notifica Inizio Attività settore alimentare ASL Roma 3 va effettuato a mezzo bonifico all' IBAN IT53X0100503266000000218000

CAUSALE – SERVIZIO SIAN - importo € 20,00

Adempimenti dopo l'attivazione

A seguito della positiva presentazione della notifica sanitaria e dell'accertamento del pagamento dei diritti e della corretta presenza della documentazione necessaria, il SUAP-agricoltura trasmette la notifica sanitaria alla ASL RM 3.

Riferimenti normativi

- **Art. 8 della LR n. 1 del 27 febbraio 2020** (*Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione*)
- **Regolamento (ce) n. 852/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.
- **Determinazione della Regione Lazio 15 giugno 2017, n. G08413** Adozione nuova modulistica per la notifica sanitaria delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE n.852/2004 e revoca della Determinazione regionale 12 maggio 2014, n. G06917.

2.2.3 La comunicazione

Cosa è comunicazione

La comunicazione di cui all' art.4 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 *“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”* è uno strumento dichiarativo per l'inizio attività, anche in caso di variazione, così come previsto all' art.8 della LR 1/2020 inerente alle attività multifunzionali di vendita diretta.

Attivazione della comunicazione

La comunicazione è attivata solo in assenza della necessità di acquisizione di pareri, nulla-osta e altri atti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 20 dell'art.8 della LR 1/2020 e tramite la modulistica prevista e pubblicata nella sezione dedicata del sito.

Qualora l'attività di vendita diretta comprenda prodotti *“food”* alla comunicazione deve essere allegata la notifica sanitaria

Elenco documenti da presentare:

- Istanza
- Notifica sanitaria (in presenza di food)
- Carta d'identità in corso di validità
- C.C.I.A.A. aggiornata
- Fascicolo Aziendale aggiornato

Comunicazioni successive alla positiva chiusura dell'istanza di inizio attività

Al perfezionamento della comunicazione di inizio attività per le attività multifunzionali di vendita diretta il SUAP-agricoltura invia:

- Alla ASL RM 3 la notifica sanitaria per le attività di vendita diretta che prevedono la vendita di prodotti food
- Entro i successivi 30 giorni, alla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura i dati relativi alle attività multifunzionali di vendita diretta l'inserimento nella specifica sezione dell'elenco regionale delle attività multifunzionali di cui all' art. 2 quater L.R. 14/2006

Riferimenti normativi

- **Art. 8 della LR n. 1 del 27 febbraio 2020** *“Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione”*
- **Dlgs. 18 maggio 2001, n. 228** concernente *“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”*
- **Dlgs. n. 222 del 25 novembre 2016 n. 222 del 25.11.2016** *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*
- **Legge Regionale n. 14 del 2 novembre 2006** *“Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”*.

2.3 L'esame preliminare progetto

Cosa è l'esame preliminare progetto

L'esame preliminare progetto previsto dall' art.8 della LR 1/2020 con particolare riferimento al comma 22 si concretizza nell'attivazione, su istanza del soggetto proponente, della Commissione Agraria per una verifica del progetto preliminarmente alla presentazione di un inizio attività effettuato con gli strumenti dichiarativi.

Attivazione del parere preliminare progetto

In termini attuativi il parere preliminare progetto è uno strumento utile al soggetto proponente per chiarire, preliminarmente alla presentazione effettiva dell'istanza di inizio attività, le reali condizioni tecnico amministrative relative alla stessa istanza sia quando questa sia riferita all'avvio di una attività, sia quando sia riferita ad una variazione.

L'esame preliminare progetto:

- a. Non ricade, in nessun caso, nell'attivazione di una conferenza di servizi preliminare di cui all' art.14 comma 3 della legge 241/90 anche qualora questa preveda il coinvolgimento della Commissione Agraria.;
- b. attua la sua azione sulle trasformazioni con particolare riferimento a quelle edilizie;
- c. si attiva qualora sia presente un Piano di utilizzazione aziendale (PUA).

L'attivazione dell'esame preliminare progetto è particolarmente riferita alla SCIA per le attività agrituristiche e alla SCIA per le attività multifunzionali specialmente in occasione delle variazioni tecnico/amministrative dell'inizio attività già in essere.

Per variazioni tecniche si intendono quelle relative, ad esempio, alla variazione dei posti letto (L.R. 14/2006 art. 14) o posti tavola (L.R. 14/2006 art. 16) di una attività agriturbistica o alla variazione dei periodi di apertura dell'Agriturismo (L.R. 14/2006 art. 22) o di altra attività multifunzionale (L.R. 14/2006 art. 2 bis).

Per variazioni amministrative si intendono quelle relative, ad esempio, alla variazione del titolare dell'impresa agricola che svolge l'attività.

Modalità di presentazione

Le richieste di parere preliminare progetto vanno presentate esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: suap@pec.comune.fiumicino.rm.it

Utilizzo del parere progetto positivo

Il parere positivo espresso dalla Commissione Agraria potrà essere allegato alla procedura dichiarativa attivata per l'inizio attività. L'utilizzo del parere progetto positivo sostituisce le relazioni tecniche da allegare allo strumento di inizio attività previste.

Riferimenti normativi

Art. 8 LR n. 1/ 2020 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione)

2.4 il Procedimento Unico

COSA è il Procedimento unico e come si attua

È il “procedimento *ordinario*” che costituisce l’unica procedura di natura autorizzativa di competenza del SUAP-agricoltura prevista per il raggiungimento delle finalità perseguite al comma 1 dell’art. 38 della L. 133/2008¹.

il procedimento unico è attivato ai sensi degli articoli 7 e 8 del Capo IV del D.P.R. 160/2010 e dell’art.8 della LR 1/2020, per l’approvazione dei programmi di miglioramento aziendale (PMA) presentati dalle imprese agricole singole o associate, anche in abbinamento ai soggetti connessi qualora siano presenti attività multiprenditoriali. Il procedimento unico è inteso anche quale procedura autorizzativa di inizio attività ai sensi del medesimo art. 8 della L.R. n. 1/2020, incorporando altresì tutti gli atti amministrativi necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni inerenti le attività rurali, compresi gli interventi di trasformazione aziendale, con particolare riferimento agli interventi edilizi e di rifunzionalizzazione necessari allo svolgimento delle attività rurali aziendali e comunque utili alla gestione dell’azienda agricola. È compreso tra gli atti amministrativi facenti capo al procedimento unico, l’eventuale Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA).

In riferimento alle procedure di Inizio attività, il procedimento unico si configura quale unica procedura amministrativa, attivabile presso il SUAP-agricoltura, idonea alla simultanea autorizzazione delle attività e degli interventi in ambito rurale, anche qualora questi ricomprendano operazioni di natura edilizia ed infrastrutturale, nonché, degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in luogo del permesso di costruire ex art.10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Il procedimento unico è altresì l’unica procedura di autorizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione previsti dalla LR 38/99 e dalla LR 14/2006 e dei cambi di destinazione d’uso di cui all’ art.23 ter del DPR 380/2001, nonché degli interventi soggetti all’attivazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale di cui all’ art.57 della LR 38/99.

Il Procedimento Unico è applicabile attraverso lo strumento della Conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, nel caso in cui sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.

Il Procedimento Unico, qualora preveda oltre al rilascio di autorizzazioni per l’inizio di attività, anche il rilascio di autorizzazioni di natura edilizia e infrastrutturale, si compone di due fasi:

- a. La prima fase di autorizzazione degli interventi
- b. La seconda fase di autorizzazione alla realizzazione degli interventi e al completamento dell’acquisizioni degli atti amministrativi necessari all’avvio delle attività

In esito alla definizione della prima fase del Procedimento Unico (sia che si configuri come l’unica o in presenza della seconda), l’amministrazione procedente è tenuta alla emanazione di una determinazione dirigenziale con la quale vengano approvate e venga data evidenza:

- a. Alle attività autorizzate;
- b. Agli interventi autorizzati necessari per l’esercizio di tali attività;
- c. Ad eventuali ulteriori interventi non collegati alle predette attività, ma comunque necessari alla funzionalità dell’azienda agricola;

¹ Il comma 1 dell’art. 38 della L. 133/2008 così testualmente recita: “Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione, l’avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio”.

- d. Ai riferimenti delle altre procedure di inizio attività già attive al di fuori del procedimento unico e necessarie per l'acquisizione del titolo come nel caso ad esempio della sussistenza delle condizioni di prevalenza necessarie per autorizzare le attività multifunzionali;
- e. Alle modalità di svolgimento della seconda fase;
- f. Alle prescrizioni successive all'avvio dell'esercizio delle attività;
- g. All'obbligo da parte della ditta richiedente di comunicare l'avvio delle attività oggetto di autorizzazione.

Il Procedimento Unico si conclude, così come previsto all'art. 8 comma 14 della L.R. 1/2020, con l'invio da parte dell'impresa agricola all'amministrazione procedente della comunicazione di avvio delle attività.

A cosa è finalizzato il Procedimento Unico

Il Procedimento Unico può essere attivato per ottenere l'autorizzazione:

- a) Per l'esercizio delle attività rurali aziendali;
- b) In sostituzione del PDC per gli interventi di natura edilizia che non modifichino il regime delle attività esercitate.
- c) Congiuntamente alla lettera a) e/o b) ad eventuali ulteriori interventi non collegati alle predette attività, ma comunque necessari alla funzionalità dell'azienda agricola.

CHI può presentare la richiesta

Possono presentare la richiesta di Procedimento unico i soggetti agricoli così come definiti dall'art. 2135 del Codice Civile.

Qualora l'autorizzazione fosse subordinata all'ottenimento del parere PUA, il PUA può essere presentato solo dai soggetti in possesso del requisito soggettivo di I.A.P. (imprenditore agricolo professionale) e C.D. (coltivatore diretto).

In caso di esercizio di attività multimpreditoriali congiuntamente ai soggetti di cui all' art. 57 comma 1 della LR 38/99 l'istanza dovrà essere presentata dal soggetto connesso così come individuato all' art. 57 bis della LR 38/99

COME si presenta l'istanza

Il procedimento unico, anche qualora ricomprenda un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), è presentato sulla apposita modulistica presente nella sezione dedicata del sito. Nella medesima sezione è presente la **guida alla modulistica** in cui sono descritte le modalità di utilizzo della modulistica stessa.

Il modello compilato in ogni sua parte e completo degli allegati previsti deve essere firmato digitalmente e inviato tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: suap@pec.comune.fiumicino.rm.it

Diritti di istruttoria:

Piani di utilizzazione aziendale (PUA) ai sensi dell'art. 57 della L.R. n. 38/99: € 100,00

Modalità di pagamento: il pagamento va effettuato tramite il nodo PagoPa, collegandosi dal sito istituzionale

Comunicazioni successive alla positiva chiusura dell'istanza di procedimento unico

Entro i successivi 30 giorni dall' avvenuta comunicazione di avvio delle attività il SUAP-agricoltura invia alla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura per l'inserimento nelle specifiche sezioni dell'elenco regionale delle attività multifunzionali di cui all' art. 2 quater L.R. 14/2006i dati relativi alle attività. L'invio dei dati effettuato tramite modulistica approvata dalla medesima Direzione agricoltura è relativo alle attività:

- Multifunzionali;
- di Agriturismo;
- di fattoria didattica;
- di enoturismo e oleoturismo;

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

In caso di emanazione di provvedimento di diniego al rilascio del titolo autorizzativo, si può presentare:

- ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 gg. dalla notifica o conoscenza dell'atto, ai sensi del D.lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

In caso di silenzio o inerzia della Pubblica Amministrazione nell'adottare nei termini il provvedimento finale, proposizione, entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, di richiesta al T.A.R. Lazio di accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, ai sensi del D.lgs. 02.07.2010, n. 104;

In caso di inerzia del soggetto tenuto a adottare nei termini il provvedimento finale, attivazione del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, commi 9-bis e 9-ter, della Legge 07.08.1990, n. 241 (vedi apposita sezione del portale di Roma Capitale);

In caso di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, istanza al T.A.R. Lazio per risarcimento del danno ingiusto subito, ai sensi dell'art. 2-bis, c. 1, Legge 07.08.1990, n. 241 e degli artt. 30 e 133 D.lgs. 02.07.2010, n. 104;

In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, richiesta di un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge, azionando il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, c. 9-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241, entro il termine perentorio di 20 gg. dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 28, c. 2, Legge 09.08.2013, n. 98, e dell'art. 2-bis, c. 1-bis, Legge 07.08.1990, n. 241 successive modifiche.

Informativa ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali (GDPR)-(UE) 2016/679, art.13

Riferimenti normativi

- **Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160** *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112*
- **Art. 8 della LR n. 1 del 27 febbraio 2020** *Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione*
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** *Nuove norme sul procedimento amministrativo*

- **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380** *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*
- **Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999** *Norme sul governo del territorio*
- **Regolamento Regionale n. 1 del 5 gennaio 2018** *Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all'attività agricola ai sensi dell'articolo 57bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche).*
- **Legge Regionale n. 14 del 2 novembre 2006** *Norme in materia di diversificazione delle attività agricole*
- **Regolamento regionale 23 Aprile 2021 n. 8** *Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche*
- **Deliberazione Giunta Regionale del Lazio 6 Febbraio 2018, n.62** *Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. "Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale". Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali Sezione Fattorie Didattiche*
- **Legge Regionale 27 ottobre 2023, n. 14** *Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche*
- **Regolamento regionale 20 giugno 2024, n. 5** *Regolamento di attuazione della Legge regionale 27 ottobre 2023 n.14 Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche*
- **Legge Regionale 18 Dicembre 2023, n. 21** *Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti*
- **Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n.506 dell'11 luglio 2008** *Tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle Attività Agricola ed Agrituristiche*

3. il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA)

COSA è il PUA

Il Piano di utilizzazione aziendale (PUA) previsto dall'art. 57 della L.R. 38/99 si configura come un atto amministrativo di natura endoprocedimentale che rappresenta lo strumento attuativo dei programmi di miglioramento aziendale (PMA) presentati dalle imprese agricole.

Il PUA risponde anche ad ulteriori specifiche norme afferenti alle seguenti fattispecie:

- a) alla materia paesaggistica di cui all' art. 52 del Piano territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- b) alla materia ambientale con riferimento alla disciplina riguardante le aree naturali protette di cui agli artt. 8 e 31 della L.R. 29/97, o a quella specificata nei piani di assetto delle aree naturali protette stesse;
- c) alla diversificazione delle attività agricole di cui agli artt. 2 bis, 3 e 15 della L.R. 14/2006 nonché all' art.54 e 57 bis della LR 38/99.

Il PUA è un elaborato tecnico che si configura non solo come strumento di semplice deroga edilizia e/o urbanistica, ma assume una più ampia valenza in termini di valutazione dei piani di miglioramento aziendali predisposti dalle imprese agricole. In tal senso, la natura del Piano di utilizzazione aziendale (PUA) comporta dunque l'assunzione da parte delle amministrazioni competenti di un più ampio e complesso ruolo riguardante non solo la sfera di assentibilità degli interventi edilizi ma anche i più generali profili delle dinamiche di trasformazione aziendale.

Chi presenta il PUA

Il PUA può essere presentato solo dagli imprenditori agricoli qualificati (Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali) ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 comma1 della LR 38/1999 che dispone "....omissis... I CD, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della l. 1047/1957 e gli IAP, singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del d.lgs. 99/2004, possono presentare al comune un PUA per l'attuazione dei programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole....omissis...".

Attuazione del PUA

Il PUA deve essere presentato nell'ambito di un procedimento unico presso il SUAP-agricoltura.

Il PUA deve essere sottoscritto, nei limiti delle rispettive competenze professionali, dalle seguenti figure tecniche abilitate: Dottore Agronomo e/o Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico o un Agrotecnico laureato e Geometra.

Il PUA presentato è sottoposto alla valutazione della Commissione Agraria la quale esprime il proprio parere in conformità a quanto stabilito nel comma 6 dell'art. 57 della LR 38/1999.

Nel caso di PUA ricompreso in un Procedimento Unico che preveda l'indizione di una conferenza di servizi, il parere della Commissione Agraria viene rilasciato nell'ambito della conferenza stessa; la conclusione positiva della conferenza dei servizi costituisce approvazione del PUA di cui al comma 7 dell'art. 57 della L.R. 38/1999 ad esclusione di quanto di seguito individuato.

Nel caso di PUA ricompreso in un Procedimento Unico che non preveda l'indizione di una conferenza di servizi, il PUA è approvato mediante la Determinazione Dirigenziale di approvazione del Procedimento Unico in ragione dell'incardinamento della Commissione Agraria presso il SUAP-agricoltura.

Il rilascio del PUA con le modalità disciplinate al comma 8 dell'art. 57 della L.R. 38/1999 è effettuato all'atto dell'approvazione della Determinazione Dirigenziale di approvazione del Procedimento Unico di cui ai commi 12 e 13 dell'art.8 della LR 1/2020.

Modalità di presentazione

La presentazione di un PUA è sempre effettuata all'interno di un procedimento unico ed è effettuata con le modalità previste dal presente documento per il procedimento stesso.

Riferimenti normativi

- **Legge Regionale n.38 del 22 dicembre 1999**(*Norme sul governo del territorio*)
- **Regolamento Regionale n. 1 del 5 gennaio 2018** (*Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all'attività agricola ai sensi dell'articolo 57bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche).*)
- **Legge Regionale n. 14 del 02 novembre 2006**(*Norme in materia di diversificazione delle attività agricole*)
- **Legge Regionale n. 29 del 06ottobre 1997**(*Norme in materia di aree protette regionali*)
- **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) art. 52**

4. La Commissione agraria

COSA è la Commissione agraria

La Commissione Agraria è la struttura tecnico-amministrativa istituita presso i Comuni disciplinata al comma 6 dell'art. 57 L.R. 38/1999 che recita testualmente: "...omissis....Il PUA è sottoposto al preventivo parere di una commissione, denominata "Commissione agraria", nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati ovvero da geometri indicati dalle organizzazioni professionali del settore agricolo, dagli ordini e dai collegi professionali del settore agricolo. La Commissione agraria dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l'ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria....omissis..."

La Commissione Agraria attualmente in carica è stata nominata con determinazione dirigenziale dell'Area Sviluppo Economico RGD n. 2772 del 23/05/2022.

Attivazione della Commissione Agraria

La Commissione agraria è chiamata ad esprimersi in merito:

1. al PUA di cui all' art. 57 e 57 bis della L.R. 38/1999;
2. alla superficie funzionale alla realizzazione del programma di miglioramento aziendale, ovvero quella definita quale "superficie asservita" all'art. 55 comma 5 bis della L.R. 38/1999 ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli interventi previsti al comma 1 bis dell'art.58 della LR 38/1999;
3. agli obblighi e i vincoli di cui agli artt. 57 e 58 della L.R. 38/1999;
4. alla proposta progettuale preliminare, prevista al comma 22 dell'art. 8 L.R. 1/2020 su richiesta del soggetto proponente;
5. su attivazione dell'amministrazione competente, all'inizio attività delle attività rurali aziendali e loro eventuali variazioni, anche con riferimento a quanto disposto all'art. 6 della L.R. 14/2006;
6. al rinnovo del regime di connessione attivato per le attività multimprenditoriali di cui all'art. 9 del regolamento regionale 1/2018;

Riferimenti normativi

- **Legge Regionale n.38 del 22 dicembre 1999***Norme sul governo del territorio*
- **Regolamento Regionale n. 1 del 5 gennaio 2018***Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all'attività agricola ai sensi dell'articolo 57bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche).*
- **Legge Regionale n. 14 del 02 novembre 2006***Norme in materia di diversificazione delle attività agricole*

5. L'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

COSA è l'AUA

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, è un'unica istanza corredata dalla richiesta di rilascio di titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività. L' AUA non costituisce inizio attività ed è applicata qualora non ricorrano le condizioni di applicazione delle procedure di VIA e AIA di cui al Dlgs 152/2006.

L' AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di seguito individuati.

I titoli ambientali compresi nel provvedimento

L' AUA, salvo quanto previsto all'art. 7 comma 1 del DPR 53/2013 è attivata ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013 ai fini del rilascio, alla formazione, al rinnovo o all' aggiornamento di almeno due dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Quali sono le competenze in materia di AUA

Così come previsto dall'art. 4 del DPR 59/2013 l'istanza di rilascio dell'AUA è presentata al SUAP che la trasmette all'autorità competente e ai soggetti interessati; ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPR, l'autorità competente è individuata nella Città Metropolitana di Roma Capitale e i soggetti sono individuati nelle amministrazioni o enti competenti in materia ambientale individuati; in caso di rinnovo dell'AUA di cui all' art. 5 del medesimo DPR, vigono le medesime modalità sin qui indicate

Il rapporto tra l'AUA e il procedimento unico

In caso di un procedimento autorizzativo di inizio attività o di una SCIA condizionata in cui sia prevista l'indizione di una conferenza dei servizi, gli atti di assenso precedentemente individuati sono acquisiti all'interno della conferenza stessa; in questo caso non ricorre la condizione per la presentazione dell'AUA.

Durata e rinnovo dell'AUA

L'AUA ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

Ai fini del rinnovo dell'AUA il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata. È prevista la possibilità di fare riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

Nel caso, infine, in cui l'impresa necessiti di ottenere la modifica di un'Autorizzazione Unica Ambientale già in suo possesso (voltura), ne deve dare comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale e potrà procedere all'effettuazione delle modifiche se la suddetta autorità non si sia espressa entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

Se invece si tratta di una modifica sostanziale, il gestore deve presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Riferimenti normativi

- D.P.R. n.59/2013
- Dlgs 152/2006

La modulistica dell'AUA

L'istanza deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica presente nella sezione dedicata del sito.